

Dottorato MEG - Diritto dei mercati europei e globali.

Crisi, diritti, regolazione

In collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

Viterbo 22 marzo 2017

# I protocolli e gli atti processuali sintetici: come ci si adegua?

AVV. ALBERTO STROPPARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA



Protocollo d'intesa, sottoscritto tra la Corte di Cassazione ed il CNF in data 17.12.2015, in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso per Cassazione

- Le esigenze che hanno condotto all'adozione del protocollo:
- ***le difficoltà generate alla gestione dei procedimenti avanti alla Corte***
- A) *dal moltiplicarsi di ricorsi, controricorsi e memorie sovradimensionati nell'esposizione di motivi ed argomentazioni, da un lato, e*
- B) *dalla riscontrata difficoltà di definire in modo chiaro e stabile il senso e i limiti del c.d. principio di autosufficienza del ricorso affermata dalla giurisprudenza, dall'altro*

- le incertezze circa i contorni del *principio di autosufficienza* (forse il requisito più temuto tra quelli presidiati dalla sanzione dell'inammissibilità, dopo l'abrogazione del c.d. quesiti di diritto) hanno via via condotto ad una **lievitazione esponenziale** (ma obbligata) del contenuto del ricorso
- Il Protocollo non interviene a colmare una lacuna legislativa ma a **correggere una prassi** che è frutto di un'interpretazione giurisprudenziale foriera di gravi incertezze e difficoltà per gli avvocati

- Il principio di autosufficienza non è affatto l'unico responsabile della sovrabbondanza del ricorso per Cassazione.
- Il problema di scritti eccessivamente estesi è segnalato dalla giurisprudenza anche in relazione agli atti dei gradi precedenti.
- Nell'ambito dei giudizi di gravame e di impugnativa tale caratteristica si accentua, in ragione **della reale (e veritiera) percezione di doversi in qualche modo guadagnare il diritto processuale all'impugnazione: ciò tanto nella fase d'appello che in quella di impugnazione per Cassazione**

Sullo sfondo...la difficoltà a gestire un contenzioso che aumenta esponenziale nonostante gli sforzi della Corte

- Procedimenti civili pendenti avanti la Suprema Corte

<b>Uffici</b>	<b>2013-2014</b>	<b>2014-2015</b>	<b>2015-2016</b>
Corte cassazione	99.577 (+1,53%)	103.162 (+3,60%)	106.467 (+3,20%)
Corti d'appello	373.001 (-9,42%)	334.928 (-10,21%)	314.713 (-6,03%)
Tribunali	2.819.372 (-7,13%)	2.633.950 (-6,58%)	2.511.810 (-4,63%)
Giudici di pace	1.165.202 (-12,30%)	1.059.701 (-9,05%)	1.009.282 (-4,75%)
Tribunali minorenni	91.682	90.208 (-0,16%)	90.310 (+0,01%)
<b>Totali</b>	<b>4.548.834 (-8,38%)</b>	<b>4.221.949 (-7,18%)</b>	<b>4.032.582 (-4,48%)</b>

## Proiezione al 31/12/2020 e al 31/12/2025 della pendenza dei ricorsi per Cassazione

	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2020</b> proiezione simulata	<b>31/12/2025</b> proiezione simulata	<b>2020/2016</b>	<b>2025/2016</b>
Tributaria	50.081	68.786	86.275	37,3%	72,3%
Lavoro	22.235	10.852	9.595	-51,2%	-56,8%
3 sez. ordinarie + SU	34.546	42.972	38.371	24,4%	11,1%
<b>Totale</b>	<b>106.862</b>	<b>122.610</b>	<b>134.240</b>	<b>14,7%</b>	<b>25,6%</b>

- Il protocollo, in via di prima approssimazione, si muove su tre diversi (ma complementari) piani:
- **Introduce un format**, ossia un vero e proprio modello, con cui individua nel dettaglio le caratteristiche del ricorso per cassazione. Tale modello non si sostituisce affatto alle puntuali previsioni contenute nel c.p.c., specie quelle *sub* artt. 366 e 365 c.p.c, che individuano il contenuto del ricorso e la sottoscrizione.
- **Detta dei limiti dimensionali** con riferimento alle pagine;
- Si preoccupa di individuare i contenuti necessari affinché il ricorso non inciampi nella violazione del **principio c.d. di autosufficienza**.

I. L'introduzione di un "modulo redazionale", volto a definire i limiti di contenuto e ad agevolare l'immediata comprensione da parte del giudicante.

- *Utilizzare fogli A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina: queste indicazioni valgono anche per la redazione di controricorsi e memorie).*



## Par. 124 delle Rules of Appellate Procedure della Corte Suprema della Pennsylvania:

- (a) **Size and other physical characteristics.**—All papers filed in an appellate court shall be on 8 1/2 inch by 11 inch paper and shall comply with the following requirements:
  - (1) The papers shall be prepared on **white paper** (except for covers, dividers and similar sheets) of **good quality**.
  - (2) The **first sheet** (except the cover of a brief or reproduced record) shall contain a 3 inch space from the top of the paper for all court stampings, filing notices, etc.
  - (3) Text must be **double spaced**, but quotations more than two lines long may be indented and single spaced. **Footnotes** may be single spaced. Except as provided in subdivision (2), margins must be at least one inch on all four sides.
  - (4) **Lettering** shall be clear and legible and **no smaller than 14 point in the text and 12 point in footnotes**. Lettering shall be on only one side of a page, except that exhibits and similar supporting documents, briefs and reproduced records may be lettered on both sides of a page.
  - (5) Any **metal fasteners** or staples **must be covered**. Originals must be unbound. Copies must be firmly bound.

## Decreto 22.12.2016 del Presidente del Consiglio di Stato, Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo

- *Art. 8 - Specifiche tecniche*
- *1. Ai fini delle disposizioni precedenti:*
- *a) nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi;*
- *b) fermo restando il **numero massimo di caratteri**, gli atti sono ordinariamente redatti sull'equivalente digitale di foglio A4 nonché su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, **mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura** (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina). **Non sono consentite note a pie' di pagina.***
- *2. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al comma 1, ne deve essere possibile la conversione in conformita' alle specifiche tecniche sopra indicate, e resta fermo il limite massimo di caratteri calcolato con i criteri di cui al comma 1.*

## RIPERCORRIAMO ORA LO SCHEMA DEL PROTOCOLLO

- I ricorsi dovranno essere redatti secondo il seguente schema:
- **I. Parte ricorrente:**
  - *Cognome e Nome / Denominazione sociale*
  - *Data e luogo di nascita / Legale rappresentante*
  - *Luogo di residenza / Sede sociale*
  - *Codice fiscale*
  - *Dati del difensore (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)*
  - *Domicilio eletto*
  - *Dati del domiciliatario (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)*
- **II. Parte intimata:**
  - *Gli stessi dati indicati per la parte ricorrente, nel limite in cui essi siano noti alla medesima parte ricorrente*
- **III. Sentenza impugnata:**
  - *Indicare gli estremi del provvedimento impugnato (Autorità giudiziaria che lo ha emesso, Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della notifica (se notificato))*

L'art. 125 del c.p.c. prevede che

*Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono **indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto**, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure **dal difensore che indica il proprio codice fiscale**. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax*

## Con riferimento al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 366 c.p.c.

- *Il ricorso deve contenere, **a pena di inammissibilità**:*
- *1) l'indicazione delle parti;*
- *2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;*
- *3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;*
- *4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;*
- *5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;*
- *6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.*
- *Se il ricorrente non ha **eletto domicilio in Roma** ovvero non ha **indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata** comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.*

Le altre indicazioni del modello:

- **IV. Oggetto del giudizio:**
- *Indicare un massimo di 10 (dieci) parole chiave, tra le quali debbono essere quelle riportate nella nota di iscrizione a ruolo, che descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio.*
- **Esempio. Oggetto: licenziamento individuale; asserita consumazione del potere di recesso datoriale; insussistenza; presupposti.**

## **V. Valore della controversia.**

*Indicare il valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato.*

## **VI. Sintesi dei motivi:**

*Enunciare **sinteticamente i motivi** del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la **specifica indicazione**, per ciascun motivo, **delle norme di legge** che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato **e dei temi trattati**.*

*Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il **numero della pagina** ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso.*

## Sintesi dei motivi:

1) **Violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 720, 726, 728 e 1116 c.c., per avere il Giudice d'appello erroneamente ritenuto che il valore dell'immobile oggetto di assegnazione andasse determinato «*al momento della proposizione della domanda giudiziaria*», anziché al momento dell'assegnazione stessa con sentenza definitiva**

p. 8

2) **Omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'Appello riconosciuto al Sig. Lino il risarcimento del danno in ragione della somma di euro 110,08 mensili, omettendo di prendere in esame le censure – reiteratamente promosse dall'appellante – volte a denunciare la circostanza, tale da porsi quale tassello logico mancante idoneo ad inficiare *in toto* la correttezza del ragionamento della Corte, dell'errore aritmetico in cui è incorso il c.t.u. in perizia (che ha invertito una moltiplicazione con una divisione)**

p.14

3) **Manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 132, n. 4, c.p.c., là dove la Corte di merito ha liquidato il valore d'uso assumendo a base di calcolo il valore dell'immobile originariamente stimato dal c.t.u., e non quello dal medesimo perito posto a base dell'integrazione dell'elaborato, pur condivisa dal Collegio veneziano**

p.21

4) ***In via subordinata*: violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1102, 820, 821 e 2043 c.c., per avere il Giudice d'Appello liquidato il danno a favore del Sig. Lino – per l'uso esclusivo del bene in comproprietà che ne aveva fatto la sorella Francesca – a decorrere dalla data di acquisto del 50% *pro indiviso* del bene (intervenuto per atto di donazione del 12.3.2003), e non invece dal successivo momento in cui il comproprietario avrebbe manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta.**

p.28



- **VII. Svolgimento del processo**
- *L'esposizione del fatto deve essere **sommaria**, in osservanza della regola stabilita dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e deve essere **funzionale alla percepibilità delle ragioni** poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. L'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine.*
- *Art. 366, n. 3) "l'esposizione sommaria dei fatti della causa".*
- **Solo e soltanto i fatti processuali che hanno una qualche pertinenza con il giudizio di cassazione**
- Il ricorso, già fin dall'esposizione dei fatti (sostanziali e processuali) deve porsi **in termini di dialogo critico con la sentenza di seconde cure** fatta oggetto di cassazione.

- Cass. civ. Sez. VI - 3, 02/08/2016, n. 16103, per cui:

*Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell'atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti. (Nella specie, la parte ricorrente in sede di legittimità, in un contesto di genericità della domanda dalla medesima avanzata, aveva ommesso di indicare in tal senso, anche sommariamente, le ragioni svolte a difesa dalle controparti, le ragioni della decisione parziale e finale di prime cure, il tenore dell'appello, e se esso avesse attinto entrambe le sentenze o meno, oltre alle stesse ragioni della pronuncia gravata).*

- Ciò che **di sicuro non si può fare** – pena l'inammissibilità del ricorso – è confezionare l'atto «*in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico (o similare) gli atti dei pregressi gradi e i documenti ivi prodotti, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento*» (tra molte Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 24-07-2013, n. 18020).
- Anche la gp più recente precisa che «*Il ricorso per cassazione nel quale il ricorrente, anziché riportare la sommaria esposizione dei fatti, abbia riprodotto pedissequamente atti e documenti del giudizio di merito, è inammissibile per difetto di autosufficienza*» (Cass. civ. Sez. II, 12-02-2016, n. 2846).

- Il ricorso per cassazione matura all'esito di due gradi di giudizio, nei quali le parti si sono scambiate un considerevole numero di atti sempre più strutturati e ripetitivi; ciò anche in ragione di interventi legislativi che si sono susseguiti a partire :
  - dalla L. 353/90, che ha introdotto il requisito di completezza degli atti introduttivi (da quel momento ben più “robusti” che in passato);
  - dalla L. 80 del 2005, che ha appesantito la fase di trattazione;
  - dalla L. 69/2009, che ha modificato l'art. 115 c.p.c., così introducendo un onere di puntuale contestazione dei fatti *ex adverso* allegati.
- La più recente modifica che **ha interessato l'art. 342 c.p.c.** spesso conduce gli avvocati a trattazioni estese e ripetitive

- Cosa succede se eccedo il n. di 5 pagine previste?
- 2) Il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel modulo e delle ulteriori indicazioni ivi previste **non comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso** (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge; il mancato rispetto dei limiti dimensionali, salvo quanto in appresso indicato, **è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.**
- 3) Nel caso che per la **particolare complessità** del caso le questioni da trattare non appaiano ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere espone specificamente, nell'ambito del medesimo ricorso (o atto difensivo), **le motivate ragioni per le quali sia ritenuto necessario eccedere dai limiti previsti.** La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei limiti dimensionali fissati.

- T.A.R. Toscana N. 01314/2015 REG.RIC
- *la dimensione del ricorso proposto dalla società Saba s.r.l. supera abbondantemente il limite massimo di 30 pagine stabilito, in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3 comma 2 del codice del processo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Stato con il decreto del 25 maggio 2015...*
- *...l'atto introduttivo del giudizio, convertito nella formattazione del testo prevista al punto 12 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, consta di 32 pagine a fronte delle 30 consentite...*
- *...Da quanto sopra consegue che le questioni trattate nella parte dell'atto introduttivo del giudizio eccedente il limite fissato dal decreto citato non devono essere esaminate dal Collegio*

Confermato da C.d.S. N. 00851/2016 REG.RIC:

*Una così precisa disciplina, attuativa di un precetto legislativo cogente, non può essere interpretata riduttivamente, riferita ai soli fini delle spese di giudizio, ma attiene alla regolamentazione del modo di svolgimento del processo amministrativo, che deve improntarsi a correttezza e lealtà, e non può tollerare un uso abusivo degli strumenti processuali, così come tipizzato dagli atti normativi sopra indicati, e deve consentire una rapida soluzione delle questioni, conformemente al principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. Tale disciplina, infatti, non è certo dettata al fine di limitare il diritto di difesa delle parti, ma risponde allo scopo, di evidente interesse pubblico, di snellire l'andamento del Servizio Giustizia nel campo amministrativo.*

- L'art. 16-bis comma 9-octies del **D.L. n. 179 del 2012**, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015: *"Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche **sono redatti in maniera sintetica**".*
- Il tema della ***ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.***
- Cass. civ. Sez. II, 04-07-2012, n. 11199 *«La particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare **l'obiettivo di un processo celere** che esige da parte di tutti **atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio**».*



Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05/01/2016, n. 34

*«Va, infatti osservato che la sola riproduzione del ricorso introduttivo del giudizio, oltretutto facilmente individuabile ed isolabile all'interno dell'atto, non determina, nella specie, una situazione in cui **l'esposizione dei fatti di causa anzichè essere "sommaria" - cioè sintetica e funzionale alle censure proposte** (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. 29 luglio 2014, n. 17178; Cass. 18 settembre 2015, n. 18363) - risulta eccessivamente prolissa per effetto della formulazione del ricorso con la tecnica dell'assemblaggio, che viene a mascherare i dati effettivamente rilevanti per l'esame delle censure e che, quindi, determina l'inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con il canone generale della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali (di parte e di ufficio), che è uno dei pilastri su cui si basa il giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost. , comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU (arg. ex Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488)».*

Nella giurisprudenza di merito celebre è l'ord. C. App. Milano sez. I civ., 14 ottobre 2014 (Pres. est. Baldo Marescotti)

*«La lunghezza degli atti contrasta con la regola che gli atti del processo civile devono essere redatti in forma concisa. La concisione è funzionale alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio e ha lo scopo di rendere intelligibili gli argomenti difensivi e le domande e le eccezioni sia a ciascuna delle altre parti, sia al giudice, nell'osservanza della regola della specificità e della autosufficienza degli atti di secondo grado. Le parti hanno l'onere di agevolare l'esercizio del dovere del giudice, facendo comprendere nel modo più chiaro quale sia la specifica materia del contendere; ne consegue, che l'immotivata ampiezza delle difese di parte non giova alla loro chiarezza e “concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici”»*

## VII. Motivi di impugnazione

*In questa parte trova spazio l'esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata "sintesi dei motivi". L'esposizione deve rispondere al **criterio di specificità e di concentrazione dei motivi** e deve essere contenuta nel **limite massimo di 30 pagine**.*

Art. 366 c.p.c.

- n. 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis
- n. 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il rinvio all'art. 366-bis c.p.c. è divenuto irrilevante a seguito della sua abrogazione, ma conviene riprenderlo:

*Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la **formulazione di un quesito di diritto**. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di **ciascun motivo** deve contenere, a pena di inammissibilità, **la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria**, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.*

- Ciascun motivo di impugnazione deve **mettere ben a fuoco l'errore di diritto** (sia esso con riferimento ad una norma sostanziale o processuale) ovvero di fatto, nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5.
- **Funzionale a detta verifica è il “sommario”**, che finisce per fungere da cartina al tornasole, così sostituendo – seppur senza una sanzione espressa di inammissibilità – la precedente funzione svolta dall'art. 366 *bis* c.p.c.
- Che il motivo di impugnazione debba conformarsi a “specificità” **non significa** tuttavia che la censura vada necessariamente confinata ad **un vizio per ciascun motivo**.
- La **concentrazione dei motivi di ricorso** può avvenire agevolmente in ipotesi di violazioni di legge, meno facilmente nella concentrazione di motivi di ricorso ai sensi dei nn. 3 e 5 art. 360 c.p.c., ovvero quando la denuncia di un vizio della sentenza sia fatto sotto i diversi aspetti della violazione di legge e del vizio di omissione e/o motivazione di una circostanza decisiva.

**La questione era controversa.** Precedentemente Cass. 29 febbraio 2008 n. 5471 e Cass. 29 gennaio 2008 n. 1906 erano contrarie, e sostenevano che “*La formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c. deve avvenire **in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi**”;* mentre erano favorevoli Cass. 18 gennaio 2008 n. 976 e Cass. 31 marzo 2009 n. 7770, per le quali “*È ammissibile il ricorso per cassazione, che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione, poichè nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale la duplice denuncia*”.

Il **contrasto è stato risolto** da Cass., sez. un. 6 maggio 2015 n. 9100, per cui “*In materia di ricorso per cassazione, il fatto che **un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza**, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati”.*

- **Il limite di 30 pagine ed il c.d. principio di autosufficienza.**
- **Il principio di autosufficienza**
- *Il rispetto del principio di autosufficienza **non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti** ai quali negli stessi venga fatto riferimento. Il sunnominato principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della Sezione tributaria, quando:*
  - 1) *ciascun motivo articolato nel ricorso risponda **ai criteri di specificità** imposti dal codice di rito;*
  - 2) *nel testo di ciascun motivo che lo richieda **sia indicato l'atto**, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), **con la specifica indicazione del luogo** (punto) **dell'atto**, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale ci si riferisce;*
  - 3) *nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati **il tempo** (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) **del deposito** dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto;*
  - 4) *siano **allegati al ricorso (in apposito fascicoletto**, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., **gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso.***

- Le puntualizzazioni offerte nel Protocollo richiamano l'art. 366, c.1, n. 6 c.p.c., che richiede, a pena di inammissibilità: *«la **specificazione** degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda»*.
- Cass. civ. Sez. Unite, 07/04/2014, n. 8053 *«Nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall'art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una Commissione tributaria regionale sotto il profilo della **congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione** di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso **ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo**, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento»*.



Cass. civ. Sez. I, 17/07/2014, n. 16368 «In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che **lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio** non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, **trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione** e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione».

- **Il fascicoletto ex art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.**
- Sulla base delle rassicurazioni offerte dal Protocollo si potrebbe – *in thesi* – ritenere questa giurisprudenza oramai superata, in ragione della possibilità di limitarsi ORA a meri rinvii dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo, con indicazione del luogo e del tempo.
- Ciò in forza di quel “suggerimento” di **allegare al ricorso** (**in apposito fascicoletto**, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., **gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso.**

- Cass. civ. Sez. V, 03-02-2016, n. 2093 «In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata valutazione di atti processuali o documentali, ha l'onere di indicare, **laddove necessario anche mediante integrale trascrizione nel ricorso**, la risultanza che egli ritiene essere decisiva e non valutata o considerata in misura insufficiente, atteso che, per il principio di **autosufficienza** del ricorso per cassazione, il sindacato di legittimità deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, senza la necessità di indagini integrative».
- Cass. civ. Sez. II, 31-10-2016, n. 22000 «Nel giudizio di cassazione, viola il principio di autosufficienza il motivo di ricorso incidentale con il quale si faccia valere una questione pregiudiziale di rito, già disattesa dal giudice di secondo grado, senza riportare l'esatta formulazione della relativa eccezione sollevata, in appello, nella prima udienza di comparizione, ovvero riproposta in sede di precisazione delle conclusioni».

- Cass. civ. Sez. III, 09-08-2016, n. 16655 «In tema di ricorso per cassazione, quando il motivo di impugnazione si fonda sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi».

- Cass. civ. Sez. V, Sent., 20/01/2017, n. 1539 «come questa Corte ha precisato a più riprese e ribadito anche recentemente (Cass. n. 14784 del 2015, Rv. 636120; n. 2928 del 2015, Rv. 634343; 26489 del 2014), che a seguito della novellazione dell'art. 366 c.p.c. , ad opera della L. n. 40 del 2006, art. 5, che ha aggiunto ai precedenti il n. 6, in forza del quale **"il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità... la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"**, codificando in tal modo il **principio di autosufficienza**, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, **senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso** e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Tale norma **impone di indicare** specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda **mediante riproduzione diretta** del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione».

- **VIII. Conclusioni**
- *In questa parte trova spazio l'indicazione del provvedimento in ultimo richiesto (e con richiesta comunque non vincolante). Ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con decisione di merito, ecc..*
  
- **IX. Documenti allegati**
- *Elencare secondo un ordine numerico progressivo gli atti e i documenti prodotti ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.*
  
- **X. NOTA FINALE:**
- *Il ricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto in data 17/12/15 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense*

- **Note:**
- 1) *Tutte le indicazioni contenute nel modulo sopra riportato, comprese quelle sulle misure dimensionali, si estendono, per quanto compatibili, ai controricorsi e alle memorie previste dall'art. 378 cod. proc. civ. Qualora il controricorso contenga anche un ricorso incidentale, all'esposizione dei relativi motivi si applica la previsione di cui al successivo punto n. 3), ultimo periodo.*
- 3. *In aggiunta al protocollo, mi permetto di dare due ulteriori suggerimenti agli avvocati che debbano predisporre un ricorso per cassazione.*

- **Filtro previsto dall'art. 360 bis c.p.c.**
- *Il ricorso è inammissibile:*
- *1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;*
- *2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.*



**Grazie per l'attenzione!!!**

**AVV. ALBERTO STROPPARO**  
**DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**  
**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

*www.studiostropparo.it*  
*stropparo@studiostropparo.it*  
35121 Padova – Via C. Battisti, 54  
T. 049.8257726 – F. 049. 8251932